Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 423/C

OGGETTO: **dipendente OMISSIS c/Consorzio – rg 520/2016– giudizio di opposizione al D.I. n. 1128/2015 - proposta transattiva.**

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*" con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è stato nominato l'Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e " Sud Pontino";

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO:

CHE, con deliberazione n. 1065/C.E. del 26.01.2016, è stato conferito l'incarico all'Avv. Modestino D'Aquino di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1128/2015, proposto dal dipendente OMISSIS dinanzi il Tribunale di Latina-Sez. Lavoro;

CHE il citato dipendente, con atto notificato il 15.01.2016, aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo n. 1128/2015 RG n. 3180/2015 dinanzi il Tribunale di Latina Sez. Lavoro per ingiungere all'Ente il pagamento della somma di €. 9.571,20 per crediti derivanti dal mancato pagamento degli stipendi dal mese di giugno al mese di agosto 2015 e della 14^ mensilità, per mancato rimborso da parte del sostituto d'imposta (Consorzio) delle somme riferite ai redditi 2014 e risultanti dal mod. 730/2015 e per le trattenute di € 380,00 per cessione del quinto dello stipendio, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché il rimborso delle spese di lite del procedimento monitorio liquidate in €. 540,00;

CHE il Consorzio aveva già provveduto al pagamento delle retribuzioni da giugno ad agosto 2015 e della 14' mensilità, nonché al rimborso come da modello 730/2015 con la retribuzione di luglio ed al versamento alla società FIDES delle ritenute per cessione del quinto operate a carico del sig. OMISSIS, quindi null'altro l'Ente deve per i periodi indicati al citato dipendente;

CHE l'Avv. D'Aquino, legale dell'Ente, ha comunicato con e-mail del 29/6/2018 che la prima udienza dell'opposizione al decreto ingiuntivo sopra richiamato, fissata al 30/3/2017, è stata rinviata d'ufficio al 3 luglio p.v. ore 10.15, a seguito del decesso del legale della controparte Avv. Giuseppe Fabrizio;

CHE, con la citata e-mail, l'Avv. D'Aquino ha, altresì, comunicato di essere stato contattato, per conto del sig. OMISSIS, dal nuovo legale Avv. Stefano Mancini e che è stato convenuto di definire in via transattiva il contenzioso in esame con rinunzia da parte del sig. OMISSIS al decreto ingiuntivo opposto con conseguente abbandono del giudizio di opposizione e compensazione delle spese di lite e del decreto ingiuntivo opposto;

CHE il legale dell'Ente ha evidenziato la convenienza a transare la causa tra le parti atteso che, alla data di presentazione del ricorso (settembre 2015), alcuni pagamenti (14' mensilità di giugno 2015, il rimborso da modello 730) non erano stati eseguiti (sono stati corrisposti successivamente tra fine settembre e novembre 2015) al fine di evitare la soccombenza del Consorzio con addebito delle spese legali anche della controparte;

CHE la transazione prospettata dall'Avv. D'Aquino non comporta aggravio di ulteriori spese rispetto a quelle già preventivate nella delibera di incarico citata in premessa;

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell'Ente, di accogliere la proposta transattiva nei termini sopra riportati;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI accogliere la proposta transattiva a chiusura del contenzioso indicato in premessa mediante rinuncia del dipendente OMISSIS al decreto Ingiuntivo opposto dall'Ente n. 1128/2015 e conseguente abbandono del giudizio di opposizione con compensazione reciproca delle spese legali;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina, 02/07/2018

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Luigi GIULIANO)

F.TO IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)